



CITTÀ DI JESOLO



**PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 12 DEL 23/04/2020

**ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI:
APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019. DECORRENZA DAL 1
GENNAIO 2020.**

Oggi ventitre aprile duemilaventi, dalle ore 17:15 circa, presso la sede municipale, si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

	Presente
1) VALERIO ZOGGIA	1) SI
2) VALIANTE ENNIO	2) SI
3) GINO PASIAN	3) SI
4) GIOVANNI BATTISTA SCARONI	4) SI
5) CHIARA VALLESE	5) SI
6) LUCAS PAVANETTO	6) SI
7) GINO CAMPANER	7) NO
8) STEFANO BACCHIN	8) SI
9) ANITA DA VILLA	9) SI
10) FABIO VISENTIN	10) SI
11) VENERINO SANTIN	11) SI
12) DANIELA DONADELLO	12) SI
13) DAMIANO MENGO	13) SI
14) ILENIA BUSCATO	14) SI
15) NICOLA MANENTE	15) SI
16) ALBERTO CARLI	16) SI
17) CHRISTOFER DE ZOTTI	17) SI

Presiede ENNIO VALIANTE - presidente del consiglio comunale.

Partecipa GIOVANNI BLARASIN - segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI: APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i seguenti interventi:

PRESIDENTE. Passo la parola alla dottoressa Carpenedo.

CARPENEDO CRISTINA. *Responsabile ufficio tributi.* Con questa delibera andiamo ad approvare il regolamento della tassa rifiuti dal 1 gennaio 2020 a seguito di alcuni interventi normativi che si sono succeduti nel 2019 e che sono culminati con la legge 160 del 2019. Non sono interventi sulla tariffa, tant'è che lo stesso parere dei revisori precisa: *“sono interventi di carattere procedurale e riorganizzativi del testo”*. Pertanto è stata fatta una riorganizzazione a seguito dell'abolizione dell'imposta unica comunale nei passaggi in cui si faceva richiamo a questo, sono state inserite le competenze dell'autorità di regolazione Arera sulla formazione del piano finanziario che sono operative da quest'anno. Ricordo infatti che questo è il primo atto di una serie di atti che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Questo primo atto non poteva attendere perché c'è un termine da rispettare che è quello di fine aprile. Ci sono poi delle modifiche sulle quali mi soffermerò in materia di riscossione coattiva e di dilazione di pagamento che recepiscono la legge 160, e poi delle modifiche che attengono la riscossione a rate perché anche qui abbiamo dovuto recepire il decreto crescita sull'applicazione delle rate, ed è sempre una modalità procedurale. C'è stato poi un inserimento all'articolo 21 sul fatto che vi sarà la possibilità, che viene prevista nel regolamento, di potere in un momento successivo determinare possibili riduzioni sul fronte delle attività economiche; andremo poi a vedere il testo. Apro l'analisi sugli articoli di maggiore interesse, all'articolo 21 riduzione per le utenze non domestiche, ha due interventi uno è relativo all'abbattimento che può ottenere un'attività economica perché presenta al gestore Veritas l'avvio al riciclo dei rifiuti, rifiuti che invece che conferire al pubblico servizio avvia al riciclo. Questo gli darà diritto a un abbattimento che fino ad oggi non poteva superare il 60% oggi invece c'è un adeguamento a una sentenza del consiglio di stato che segnala come in realtà questa riduzione debba essere direttamente proporzionale al KD che è un coefficiente di presunta produzione dei rifiuti nell'arco dell'anno. Il passaggio al comma 6 viene inserita, viene aperta una porta in ragione dell'emergenza covid-19, degli sviluppi normativi in corso, perché a noi manca che cosa pensa l'Arera, autorità di regolazione, che non si è ancora espressa, con apposita deliberazione del consiglio comunale quindi, questa è comunque qualcosa che passa in consiglio, non può essere diversamente, è facoltà del Comune procedere alla determinazione della riduzione ai fini Tari da riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile minore produzione di rifiuti collegata agli effetti negativi prodotti sul turismo, tenuto conto delle indicazioni dell'autorità di regolazione. È solo una possibilità che qui inseriamo e che deve essere fatto, perché la legge 147 esige che ci sia una disposizione, legate appunto alle possibili riduzioni nel regolamento, e quando potrebbe essere esplicitata? Nella deliberazione tariffaria sulla quale al momento ci stiamo lavorando, stiamo aspettando alcune cose legate al gestore, alla formazione del nuovo piano finanziario. Purtroppo tante altre risposte concrete a livello tecnico non sono in grado di darvele, perché effettivamente questa situazione che si sta verificando ora sulle attività economiche con conseguente minore produzione dei rifiuti, è una situazione del tutto nuova anche nel panorama normativo che non contemplava la fattispecie, e quindi qualche sviluppo c'è, non è che si può ottenere molto, però al momento altro purtroppo non riesco a dirvi. Per quanto riguarda l'articolo 26 dicevo, un adeguamento legato al decreto crescita sulla dilazione a rate, non sulla dilazione, scusate, sulle rate che vengono emanate per la riscossione ordinaria, già l'anno scorso avete visto che per le abitazioni sono tre rate allocate a maggio, settembre, dicembre, per le attività sono due, giugno e dicembre, ecco diciamo che con la nuova norma l'acconto viene chiesto con le tariffe dell'anno precedente, il saldo con le nuove, eventuali nuove tariffe, cioè tu non puoi usare le nuove rate prima del primo dicembre, è una regola, è una norma, non abbiamo scelto noi. Nell'anno 2020, forse avrete colto che non ci sono bollette in giro, perché di fatto non si è ancora espressa la giunta in ordine a questa disciplina, a queste rate, perché quindi la giunta comunale può andare a definire delle scadenze diverse, questo in ragione della situazione che può esserci concretamente al momento, come quella attuale, e di fatto qua viene poi precisato, perché poi vedremo se il decreto che uscirà, il decreto di aprile sembra vada a parlare di una possibilità di emettere in maniera strategica mirata alle attività che lavorano rispetto ad altre

che possono avere le criticità, quindi prima una cosa, cioè una grande novità perché non era mai accaduto che si potevano fare emissioni diverse, in periodi diversi per utenti, categorie di utenti. Per quanto concerne i due passaggi sulla riscossione coattiva, voglio qui dire che c'è stato una forte accelerazione a fine 2019 sul procedimento di riscossione, perché l'accertamento tributario, questo vale per tutti i tributi locali, che anche Veritas notificherà quando un soggetto non paga, ha anche la forza precettiva, senza che quindi passi attraverso la notifica di un titolo adatto, quale cartella o ingiunzione, cioè quei titoli che eravamo obbligati a notificare entro il 31/12/2019, quindi qua viene recepito esattamente il testo, non abbiamo, non è neanche possibile un intervento in tal senso, però abbiamo adeguato il testo in questo passaggio. Per quanto concerne invece la dilazione di pagamento, sempre la stessa legge che dà questo potente strumento di riscossione, offre anche per il contribuente la possibilità di una dilazione che è diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati, cioè dilazioni gestite dai Comuni, ma che i Comuni gestivano all'interno dei regolamenti, difficilmente andando oltre i 2/3 anni di dilazione, invece cosa accade quest'anno? Che il legislatore, tra l'altro è uscita anche una recentissima risoluzione ministeriale, dove spiegava un po' come utilizzare questa dilazione, è una dilazione che può arrivare a 72 rate, i Comuni potrebbero stopparla a 36, perché la norma dice tu la puoi disciplinare ma non puoi dare meno di 36 rate, dunque, ad esempio, l'istituto finanza degli enti locali aveva consigliato di fermarsi a 36. Nel nostro caso invece, tenuto conto anche di quelle che sono le dinamiche che accadono in Veritas e anche nei nostri uffici, abbiamo recepito l'intera possibilità con, quindi la possibilità di arrivare appunto anche alle 72 massime rate mensili, tutto questo poi dipenderà, la definizione del piano rate fino a 70.000,00 euro, per importi superiori deve per forza essere, devono essere valutate, scusate per importi superiori a 20.000,00 euro la situazione concreta del soggetto tramite ISEE in caso di persona fisica o naturalmente documenti contabili nel caso di attività economica. Quindi, queste sono anche le indicazioni per i nostri gestori, in questo caso parlo di Veritas, poi gli altri tributi saranno analoghi, cioè le regole saranno analoghe per tutti. Ecco a questo punto mi fermo ho dato i contenuti principali e se avete quesiti sono a disposizione.

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Carpenedo. Su questa proposta di deliberazione è stato presentato un emendamento. L'articolo 55 comma 3, del regolamento sul consiglio comunale prevede che un consigliere comunale possa, presentando un emendamento, chiedere di farlo votare all'interno della commissione stessa senza portarlo alla votazione del consiglio comunale. Il consigliere Mengo ha presentato un emendamento relativo agli articoli 4, 9, 35 e 22 del regolamento sulla tassa rifiuti che se volete vi leggo, altrimenti se siete d'accordo andiamo avanti. Vado avanti? Allora lo lascio dato per scontato. Quindi questo emendamento è stato votato in commissione consiliare e pertanto alla fine della discussione si voterà soltanto la delibera così come in commissione era stata emendata. Passo la parola al consigliere Carli, prego.

CONSIGLIERE CARLI. Un paio di domande perché la dottoressa Carpenedo ha spiegato tutte le modifiche, tra l'altro abbiamo visto che è prevista una possibile riduzione legata al conferimento per ciò che riguarda le attività produttive, attualmente sembra non sia possibile prevedere qualcosa per ciò che riguarda i residenti che sicuramente dovrebbero fare più o meno le immondizie dell'anno precedente, ma essendo in una fase di emergenza, di difficoltà economica era da capire se si poteva intervenire anche su quelle. Una domanda che volevo fare al sindaco o a chi voglia rispondermi. Abbiamo votato un piano finanziario prima della fine dell'anno in un contesto, chiaramente adesso il contesto è completamente cambiato, se si è già fatta una prima revisione delle possibili economie che Veritas, ma insomma poi il Comune può fare, partendo dai lavori che dovevano partire, non so a che punto siano nell'impianto a monte di piazza Mazzini, e a tutte le cose legate agli stagionali e via dicendo, per capire se si è già fatto una prima proiezione, se no è bene farla prima possibile, per capire quali possono essere in questa fase almeno una previsione di economie e di minori spese che poi ovviamente si riverbererebbero in minori quote imputate alle ristrutturazioni sia delle attività che delle utenze domestiche e non domestiche. Grazie.

PRESIDENTE. Consigliere De Zotti, prego.

CONSIGLIERE DE ZOTTI. La domanda sostanzialmente era la stessa che ha posto il collega Carli, quindi di capire se esiste già una valutazione, magari anche molto grezza, dei possibili risparmi da minori costi, perché è evidente che saremo già in una quasi stagione e movimento turistico non ce n'è, e quando potremmo arrivare ad avere qualche idea più precisa.

PRESIDENTE. Grazie consigliere De Zotti. Ora passiamo alla maggioranza. C'è qualcuno del gruppo di Forza Italia?

CONSIGLIERE BUSCATO. Mi scusi presidente, io non posso parlare come minoranza?

PRESIDENTE. Consigliera Buscato, prego.

CONSIGLIERE BUSCATO. Volevo soltanto evidenziare che anche il consigliere Visentin mi sembrava avesse chiesto di intervenire. Non so se poi sarebbe stata passata la parola ancora alla Lega.

PRESIDENTE. Certo.

CONSIGLIERE BUSCATO. Tutto qua. Bene grazie. Ho soltanto detto quello che dovevo dire.

PRESIDENTE. Consigliere Visentin, prego.

CONSIGLIERE VISENTIN. Grazie, presidente. Volevo fare una domanda alla dottoressa Carpenedo per sapere se c'era la possibilità di sommare le riduzioni per le utenze domestiche con le agevolazioni sempre per le utenze domestiche, vado un po' più sul dettaglio. All'articolo 20 è prevista la riduzione della tariffa del 30% per le utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, volevo sapere se questa riduzione poteva essere sommata alla agevolazione per chi ha la riduzione del 50 o del 30% in base alle distanze dalla discarica, capire cioè se era possibile avere una sommatoria dell'agevolazione con la riduzione. Grazie.

PRESIDENTE. Prego dottoressa Carpenedo.

CARPENEDO CRISTINA. *Responsabile ufficio tributi*. Rispondo al consigliere Visentin. All'articolo 23 c'è un meccanismo che opera sul cumulo delle riduzioni che vengono calcolate quindi sì c'è il cumulo. Per quanto concerne invece la più complessa domanda legata ai costi del piano finanziario, ad oggi non sono stati approvati i piani finanziari 2020, quando è stato fatto il consiglio comunale e quindi bisognava, sul bilancio, iscrivere una somma, la somma è quella fondata sul PEF 2019, non c'era alternativa perché non c'era il PEF 2020 e questo perché l'avvento della deliberazione 443 di Arera ha comportato l'intera riclassificazione dei costi, e quindi noi stiamo aspettando il cosiddetto PEF grezzo da Veritas, quindi cosa accade? Che nel circuito delle competenze nuove, Veritas fa il PEF grezzo, lo trasmette all'ente territorialmente competente che per noi è il consiglio di bacino, il quale lo valida ed applica dei coefficienti nuovi e lo invia al Comune per il consiglio comunale. Cosa accade nel 2020 oltre a questo, e infine si manderà ad Arera, ma Arera può approvare anche in un secondo momento intanto noi andiamo avanti. In tutto questo circuito il PEF come deve essere fatto secondo il metodo 443 del 2019? Deve essere fatto con i costi del consuntivo 2018, è la prima volta che succede una cosa di questo genere, cioè non lo fai più sulla base come un budget previsionale, ma lo fai sul consuntivo di 2 anni fa, dove certamente questo metodo poteva andar bene se avevamo una situazione costante ma non come questa. Ci siamo già rivolti al consiglio di bacino. Il consiglio di bacino è una formula organizzativa dell'ambito territoriale ottimale, cioè tutti i 44 Comuni della provincia di Venezia, sono rappresentati, quindi in realtà è una formula associativa di tutti i Comuni, in cui ogni Comune nomina i suoi referenti, c'è poi questa direttrice che è quella che tiene un po' le fila di tutto quello che accade, e in pratica questo è il soggetto validatore del piano, cioè è quel soggetto che può farti fare degli scostamenti. Io ma anche funzionari di altri Comuni la stiamo bombardando, però chiaramente il nostro è un bombardamento tecnico poi c'è la parte politica che a me naturalmente non compete, quello che io posso dirvi avendo parlato con lei, è che loro stanno, cioè loro dicono ma al momento Arera ti dice di farlo sul 2018, quindi quello che accade nel 2020 lo vedrai nel 2022, in realtà questo a noi in questo momento diciamo no, guarda che in questo momento noi dobbiamo trovare il modo per dire: *"Dobbiamo assolutamente trovare un meccanismo per rifare i piani in via d'emergenza sul 2020"*. Quindi quello che voi chiedete, cioè di rifare i conti sul 2020 che non è come l'anno scorso, e rifacciamoli subito perché certe cose si possono prevedere, sono cose che noi stiamo chiedendo per il tramite del consiglio di bacino, ma che ad oggi non ha ancora avuto una risposta. In questo mese è stata fatta un'altra cosa, è stata presentata una proposta tramite la Città Metropolitana di Venezia, sia a Roma, sia in Regione per interventi sostitutivi, cioè qui non c'entrano i costi, ma perdo delle entrate dammele tu, perdo delle entrate da delle attività economiche dammele tu, dammele tu Stato, dammele tu Regioni, cioè stanno facendo, questo è il primo approccio che è stato portato avanti per creare un fondo per i Comuni in base alle minori entrate, e su questo si sono impegnati. L'altro fronte che si sta affrontando e diversi Comuni si sono rivolti per fare

questo, l'impaccio che io vedo in questo momento è il discorso di Arera, cioè tutti stiamo aspettando di capire, non so fino a quando potremmo aspettare, quanto Arera ci fa discostare da quella deliberazione 443 che ci obbligherebbe a guardare al 2018, e quindi far produrre effetto di quello che accade nel 2020 nel 2022, perché sono spostati di due anni in avanti. Questo è quello che riesco a dirvi oggi.

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa. La parola al sindaco.

SINDACO. Dal punto di vista politico siccome abbiamo capito tutti purtroppo che i minori costi del servizio di quest'anno andranno ad incidere sulle fatture, sulle bollette fra 2 anni addirittura, in sede di Città Metropolitana col sindaco Brugnaro e tutti gli altri Comuni, abbiamo già chiesto a Veritas di vedere se riescono, vista l'emergenza e visto che effettivamente ci saranno minori costi quest'anno, perché se ci sono meno immondizie automaticamente ci saranno minor costi, ad ottenere una riduzione sulle bollette di quest'anno, che per tanto sono state sospese, se mi aiuta la dottoressa Carpenedo, mi sembra fino a settembre o ad ottobre.

CARPENEDO CRISTINA. *Responsabile ufficio tributi.* Le bollette non sono state ancora emesse, non abbiamo dato disposizioni a Veritas sull'emissione. Stiamo aspetto il decreto aprile per capire fino a che punto possiamo star fermi.

SINDACO. In sostanza abbiamo già chiesto di verificare se dal punto di vista normativo è già possibile quest'anno fare una stima, perché i costi si hanno solo a fine anno, e prevedere una riduzione già sulle bollettazioni che si faranno quest'anno, quando si faranno, quindi è un problema che, cioè è una fattibilità che sta verificando sia Veritas sia il gestore di Portogruaro che si chiama ASVO, e quindi speriamo riescano a trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Grazie, sindaco. Consigliere Manente, prego.

CONSIGLIERE MANENTE. Volevo capire per le dichiarazioni di voto?

PRESIDENTE. Le dichiarazioni saranno fatte alla fine della discussione, come si è sempre fatto. Consigliere Carli, prego.

CONSIGLIERE CARLI. Una considerazione che oramai non abbiamo più tempo per gli emendamenti, ma visto che all'ultimo punto dell'ordine avevamo una delibera che mandavamo per una serie di richieste da parte dei Comuni al ministero, avrebbe avuto senso, a saperlo prima ovviamente, chiedere anche che non ci si basasse col discorso Arera che faceva la dottoressa Carpenedo sul 2018, ma per quest'anno vista l'eccezionalità del covid, che tenesse conto di una regolamentazione diversa visto che appunto siamo in fase di emergenza. Purtroppo questa cosa ormai è saltata perché non siamo in grado questa sera di fare emendamenti a quella delibera.

CARPENEDO CRISTINA. *Responsabile ufficio tributi.* La proposta che è stata mandata dalla città metropolitana a Roma?

CONSIGLIERE CARLI. No, all'ultimo punto dell'ordine del giorno dottoressa Carpenedo, abbiamo una delibera con richieste relative al covid. Si poteva chiedere anche questo con una riga in più.

CARPENEDO CRISTINA. *Responsabile ufficio tributi.* Posso dire che è stato chiesto di spostare tutto il mondo Arera al 2021, l'hanno chiesto in tanti a livello nazionale e se lo spostano noi potremmo fare come l'anno scorso rideterminando un po' di cose.

SINDACO. Consigliere Carli, questa delibera è stata concordata con tutti gli altri Comuni e gli altri sindaci.

CONSIGLIERE CARLI. Allora è sfuggita a tutti, succede, ormai non si può più far niente, però effettivamente era una cosa da inserire, perché tutti avranno lo stesso problema.

PRESIDENTE. Era questo che volevo chiedere al sindaco, ma ha già risposto che non possiamo far niente e per cui rimane tutto uguale. Ora passerei alle dichiarazioni di voto. Consigliere Manente, prego.

CONSIGLIERE MANENTE. Grazie, presidente. Buonasera sindaco, buonasera a tutta la giunta e a tutti i colleghi questa sera riuniti in questo consiglio particolare. Ovviamente la dichiarazione nostra di voto come gruppo di Forza Jesolo è favorevole, perché come ha ben spiegato il sindaco nell'intervento che ha fatto qualche minuto fa, grazie agli interventi fatti dei sindaci in Città Metropolitana sulla stesura di questa richiesta, per quanto riguarda la questione Arera, il consorzio di bacino e ovviamente Veritas, devono in ogni caso tenere conto di quella che è la situazione straordinaria, situazione che non riguarda solamente la parte dei rifiuti, ma come tutti quanti sappiamo è una situazione molto particolare quella del coronavirus che riguarda tutto lo Stato nazionale, per non parlare di tutti gli altri paesi in giro per il mondo, che però deve essere in qualche modo, da questo punto di vista legato ai costi, risolta o durante la stagione o quantomeno prima che parta questa stagione, perché come hanno già detto i colleghi intervenuti precedentemente, ci sono aziende veramente con poco ossigeno ancora a disposizione, quindi grazie sindaco per l'interessamento e speriamo che come diceva anche la dottoressa Carpenedo, che è stata molto puntuale sulle questioni, si abbia una risposta il prima possibile e prima che parta la stagione. Il nostro voto ovviamente è favorevole. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Manente. Non ci sono altre dichiarazioni e passo quindi alla votazione per il punto all'ordine del giorno. La votazione è aperta.

DOPO DI CHE, messo ai voti la proposta di deliberazione ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI: APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020", come emendata in sede di II commissione consiliare con l'emendamento prot. n. 24.439 del 20/04/2020, si evidenzia il seguente esito:

- presenti: sindaco n. 15 (quindici – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista Scaroni, Chiara Vallese, Lucas Pavanetto, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Fabio Visentin, Venerino Santin, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Ilenia Buscato, Nicola Manente, Alberto Carli, Christofer De Zotti) consiglieri;
- assenti: n. 1 (uno – Gino Campaner) consigliere;
- votanti: sindaco e n. 9 (nove – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista Scaroni, Chiara Vallese, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Nicola Manente) consiglieri;
- astenuti: n. 6 (sei – Lucas Pavanetto, Fabio Visentin, Venerino Santin, Ilenia Buscato, Alberto Carli, Christofer De Zotti) consiglieri;
- favorevoli: sindaco e n. 9 (nove – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista Scaroni, Chiara Vallese, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Nicola Manente) consiglieri;
- contrari: nessuno.

VISTA la proposta di deliberazione n. 2020/22 del 16/04/2020 ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI: APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020" e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

DATO ATTO del parere espresso dalla II commissione consiliare nella seduta del 21/04/2020 sull'emendamento prot. n. 24.439 del 20/04/2020 con esito favorevole.

DATO ATTO del parere espresso dalla II commissione consiliare nella seduta del 21/04/2020, sulla proposta di deliberazione 2020/22/RG, come emendata, con esito favorevole.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

VISTO il parere del collegio dei revisori dei conti, prot. n. 24.711 del 21/04/2020.

VISTO l'esito della votazione come sopra specificata.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2020/22 del 16/04/2020 ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI: APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020", come emendata in sede di II commissione consiliare con l'emendamento prot. n. 24.439 del 20/04/2020, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore attività produttive e tributi.



CITTÀ DI JESOLO



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2020/22 DEL 16/04/2020
MODIFICATA CON L'EMENDAMENTO PROT. N. 24.439 DEL 20/04/2020**

ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI:
 APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019. DECORRENZA DAL 1
 GENNAIO 2020.**

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- con delibera di consiglio comunale n. 58 del 29/05/2014 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC* del Comune di Jesolo, successivamente modificato con delibere di consiglio comunale n. 100 del 30/07/2015, n. 42 del 28/04/2016 e n. 127 del 20/12/2018, comprendente la disciplina del tributo TARI, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.

CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto dell'abolizione della IUC e delle nuove norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, relativamente all'efficacia delle tariffe approvate per l'anno di riferimento, nella legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento, come da seguenti punti principali:

- Intervento sulle disposizioni fondate sulla disciplina della IUC in quanto abrogata dal 01/01/2020;
- Riordino dell'intero regolamento conseguente all'abolizione della IUC;
- Inserimento competenze dell'Autorità di regolazione;
- Modifiche di adeguamento normativo in merito alla disciplina della riscossione e dell'accertamento ai sensi della legge 160/2019 contenente le norme sulla riscossione potenziata;
- Conferma della possibilità di utilizzare i coefficienti ministeriali in deroga come da d.l. n. 124/2019;
- Riscritta la parte relativa alla riscossione a rate, in attuazione delle nuove disposizioni sulla regola di efficacia delle delibere che prevede di utilizzare le tariffe in acconto dell'anno precedente e di utilizzare le nuove tariffe solo dal 1 dicembre dell'anno a congruaglio;
- Modifica per adeguamento normativo al d.l. n. 124/2019 la tipologia relativa agli studi professionali che migra nella tipologia banche e istituti di credito;
- Inserimento all'articolo 21 del comma 6; la nuova disposizione è collegata all'emergenza COVID-19 che permette di agire con successivo specifico provvedimento per valutare la commisurazione dei rifiuti da parte delle attività economiche e la conseguente possibile riduzione tariffaria. In ogni caso si dovrà tener conto delle deliberazioni dell'autorità di regolazione;
- Altre modifiche possono riguardare adeguamento normativo e forma.

Vengono riportate le modifiche proposte in raffronto con la versione precedente contenuta nel regolamento IUC- TARI, nelle tabelle seguenti:

<i>Versione precedente</i>	<i>In vigore dal 01.01.2020</i>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Jesolo, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.	ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO <i>(Riformulazione dell'articolo in merito all'oggetto dedicato alla TARI)</i> 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa rifiuti – TARI - prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 24 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo: <u>Utenze domestiche:</u> - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; - locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o non arredati; a tal fine è rilevante l'assenza di energia elettrica. - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non	ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO <i>(Inserita la precisazione al comma 1 sulle utenze domestiche inidonee all'uso)</i> 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo: <u>Utenze domestiche:</u> - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; - locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o non arredati; a tal fine è rilevante l'assenza di energia elettrica. La presente disposizione trova applicazione in caso di permanente stato di inutilizzo e sono pertanto esclusi gli immobili in condizioni

oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. <u>Utenze non domestiche:</u> - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti; - locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; - aree impraticabili o intercluse da recinzione; - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti. - immobile vuoto e con utenze di rete cessate; - locali con sospensione amministrativa dell'attività produttiva secondo la normativa vigente. 1-bis. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività sono classificati nella tipologia 03 "magazzini senza alcuna vendita diretta". 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea	di non utilizzo solo per periodi stagionali (esempio autunno/inverno); - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. <u>Utenze non domestiche:</u> - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti; - locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; - aree impraticabili o intercluse da recinzione; - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti. - immobile vuoto e con utenze di rete cessate; - locali con sospensione amministrativa dell'attività produttiva secondo la normativa vigente. 2. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività sono classificati nella tipologia 03 "magazzini senza alcuna vendita diretta".
--	--

documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.	3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
--	--

ART. 27 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato I del DPR 158/99 comprensiva di ulteriori articolazioni della medesima tipologia, che di seguito si riporta:

Allegato I D.P.R. 158/99

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
7a	Agriturismi

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

(Modificate la tipologia 11 e 12 sulla base delle modifiche di legge d.l. 124/2019)

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato I del DPR 158/99 comprensiva di ulteriori articolazioni della medesima tipologia, che di seguito si riporta:

Allegato I D.P.R. 158/99

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari

8	Alberghi senza ristorante	6	Esposizioni, autosaloni
9	Case di cura e riposo	7	Alberghi con ristorante
10	Ospedali	7a	Agriturismo
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8	Alberghi senza ristorante
12	Banche ed istituti di credito	9	Case di cura e riposo
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10	Ospedali
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11	Uffici, agenzie
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	12	Banche, istituti di credito e studi professionali
16	Banchi di mercato beni durevoli	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	16	Banchi di mercato beni durevoli
20	Attività industriali con capannoni di produzione	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
23	Mense, birrerie, amburgherie	20	Attività industriali con capannoni di produzione
24	Bar, caffè, pasticceria	21	Attività artigianali di produzione beni specifici
24a	Gelateria artigianale da passeggio	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	23	Mense, birrerie, amburgherie
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	24	Bar, caffè, pasticceria
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	24a	Gelateria artigianale da passeggio
27a	Pizza al taglio (artigiano)	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
28	Ipermercati di generi misti	26	Plurilicenze alimentari e/o miste
29	Banchi di mercato genere alimentari	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
30	Discoteche, night club	27a	Pizza al taglio (artigiano)
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). 7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della		6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). 7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei	

qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99; b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999. 8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; b. individua un criterio di articolazione territoriale che tenga conto della vocazione turistica della località al fine di articolare i costi tra le utenze domestiche e determinare apposita tariffa per le utenze domestiche a vocazione turistica. A tal fine si definisce utenza domestica a vocazione turistica l'unità immobiliare localizzata nell'area turistica come individuata nella delibera tariffaria, e destinata ad un utilizzo abitativo analogo; c. per effetto della lettera b), definisce, per le utenze domestiche, la tariffa per l'area turistica e la tariffa base; d. i coefficienti K_a, K_b, K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99 compresa la possibilità prevista dalla legge 147/2013 art. 1 comma 652.	costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99; b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999. 8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; b. individua un criterio di articolazione territoriale che tenga conto della vocazione turistica della località al fine di articolare i costi tra le utenze domestiche e determinare apposita tariffa per i diversi ambiti territoriali in cui insistono le utenze domestiche; c. per effetto della lettera b), definisce, per le utenze domestiche, la tariffa per l'area turistica e la tariffa base; d. i coefficienti K_a, K_b, K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99 compresa la possibilità prevista dalla legge 147/2013 art. 1 comma 652. Ulteriori modifiche ai coefficienti è ammessa in caso di risultanze concrete che legittimano un diverso coefficiente.
ART. 29 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999. 4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo	ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI <i>(L'articolo è stato adeguato alle competenze dell'autorità di regolazione ARERA)</i> 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.	4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, nel rispetto delle determinazioni dell'autorità di regolazione ARERA. 7. Soppresso.
ART. 30 - PIANO FINANZIARIO 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. 2. Il piano finanziario comprende: - il programma degli investimenti necessari; - il piano finanziario degli investimenti; - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; - le risorse finanziarie necessarie. 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: - il modello gestionale ed organizzativo; - i livelli di qualità del servizio; - la ricognizione degli impianti esistenti; - l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni; - ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione. 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che	ART. 12 - PIANO FINANZIARIO <i>(Adeguamento del comma 1 alle competenze ARERA)</i> 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e alle determinazioni dell'autorità di regolazione ARERA. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. 2. Il piano finanziario comprende: - il programma degli investimenti necessari; - il piano finanziario degli investimenti; - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; - le risorse finanziarie necessarie. 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: - il modello gestionale ed organizzativo; - i livelli di qualità del servizio; - la ricognizione degli impianti esistenti; - l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni; - ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione. 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a

per natura rientrano tra i costi da considerare.	fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
ART. 37 - ZONE NON SERVITE 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, <i>nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.</i> 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%. 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.	ART. 19 - ZONE NON SERVITE <i>(Modifica al comma 4 per evitare il rinvio)</i> 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%. 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione disciplinata nel presente regolamento e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
ART. 38 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. 2. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 30% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico. Gli occupanti devono inoltre essere in possesso di orto e/o giardino, di pertinenza dell'abitazione occupata, adiacente o nelle immediate vicinanze della stessa. L'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo	ART. 20 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE <i>(viene soppresso il comma 5 e assegnata nuova numerazione)</i> 1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. 2. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 30% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico. Gli occupanti devono inoltre essere in possesso di orto e/o

di tale modalità di smaltimento. 2 bis) Ai fini della riduzione prevista per il compostaggio, è necessario che gli utenti dichiarino l'impegno a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani prodotti e l'accettazione incondizionata alla verifica e al controllo, da parte dei soggetti incaricati, sulla effettiva pratica del compostaggio domestico, a pena di decadenza del beneficio. 3. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 4. Ai sensi del d.l. 47/2014 articolo 9-bis, la Tari dovuta è ridotta, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, di due terzi della tariffa base, ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 5. Le riduzioni di cui al comma uno del presente articolo, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.	giardino, di pertinenza dell'abitazione occupata, adiacente o nelle immediate vicinanze della stessa. L'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. 3. Ai fini della riduzione prevista per il compostaggio, è necessario che gli utenti dichiarino l'impegno a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani prodotti e l'accettazione incondizionata alla verifica e al controllo, da parte dei soggetti incaricati, sulla effettiva pratica del compostaggio domestico, a pena di decadenza del beneficio. 4. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 5. Ai sensi del d.l. 47/2014 articolo 9-bis, la Tari dovuta è ridotta, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, di due terzi della tariffa base, ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
ART. 39 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 1. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. A tal fine si stabilisce che: - Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti	ART. 21 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE <i>(Modifica al comma 1 per rimuovere il limite del 60% di abbattimento. Nuova numerazione di commi. Si inserisce il comma 6 nuova disposizione collegata all'emergenza COVID 19 che permette di agire con successivo specifico provvedimento per valutare la commisurazione dei rifiuti da parte delle attività economiche e la conseguente possibile riduzione tariffaria. In ogni caso si dovrà tener conto delle deliberazioni dell'autorità di regolazione)</i>

sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. - La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria. 2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche di cui al precedente comma 1, il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al soggetto gestore dell'entrata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. 3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. 4. Soppresso 5. Soppresso 6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dal 1 giorno del mese successivo alla presentazione al protocollo del gestore. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Gestore Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio.	1. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. A tal fine si stabilisce che: - Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. - La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria. 2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche di cui al precedente comma 1, il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al soggetto gestore dell'entrata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. 3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. 4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo
--	--

	continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composte. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dal 1 giorno del mese successivo alla presentazione al protocollo del gestore. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Gestore Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. 6. In ragione dell'emergenza COVID-19 e degli sviluppi normativi in corso, con apposita deliberazione del consiglio comunale, è facoltà del Comune procedere alla determinazione della riduzione ai fini TARI da riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile minore produzione di rifiuti collegata agli effetti negativi prodotti sul turismo, tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità di Regolazione ARERA.
ART. 44 - RISCOSSIONE 1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al soggetto gestore ALISEA SpA mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali. Il gestore deve garantire la possibilità di pagare mediante sistemi telematici e domiciliazione in conto corrente. 2. Il gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo ambientale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali, scadenti la fine del mese giugno e dicembre calcolate sui mesi di fruizione del servizio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare	ART. 26 - RISCOSSIONE <i>(Articolo adeguato alla nuova regola di efficacia delle delibere tariffarie che permette di applicare le nuove tariffe solo dopo l'1 dicembre, applicando in acconto le precedenti. Il comma 3 delinea la regola ordinaria, già un uso all'ente mentre al comma 4 permette alla giunta di rideterminare le scadenze in presenza di situazioni di emergenza che influiscano pesantemente sull'attività economica. La facoltà trova ad esempio applicazione proprio nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19)</i> 1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al soggetto gestore VERITAS SpA mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali. Il gestore deve garantire la possibilità di pagare mediante sistemi telematici e domiciliazione in conto corrente. 2. Il gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo ambientale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla deliberazione ARERA 444/2019, tenuto conto

è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Nelle more dell'approvazione delle tariffe del tributo, è ammessa la riscossione in acconto applicando le tariffe dell'anno precedente con successivo conguaglio in sede di calcolo della seconda rata sulla base delle tariffe approvate in via definitiva.
5. Per l'anno 2014, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate. La prima rata è pari a sette mensilità dell'importo dovuto e scade il 31 Luglio. La seconda rata calcolata a saldo del tributo dovuto, scade il 31 dicembre.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Città metropolitana di Venezia del tributo ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà al recupero coattivo mediante ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

dei termini di entrata in vigore e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il versamento del tributo dovuto dalle utenze domestiche è effettuato in 3 rate, scadenti il 30 maggio – 30 settembre - 16 dicembre; il versamento del tributo dovuto dalle utenze non domestiche è effettuato in 2 rate scadenti il 30 giugno e il 16 dicembre. **Le rate sono calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del d.l. 201/2011.** Eventuali somme o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
4. **La giunta comunale, può stabilire scadenze di versamento diverse per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.**
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Città metropolitana di Venezia del tributo ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta

	di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà con avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi pari al saggio legale.
ART. 56 - DICHIARAZIONE TARI 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC. 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. <i>(Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).</i> 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: <u>Utenze domestiche</u> a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il	ART. 27 - DICHIARAZIONE TARI <i>(Inserito il comma 1 che riprende dall'articolo 55 del regolamento IUC e riscritto il comma 9)</i> 1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. 4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC. 5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. <i>(Non comporta obbligo di</i>

codice fiscale, la residenza; b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; d. Numero degli occupanti i locali <i>(solo se necessario)</i>; e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. <u>Utenze non domestiche</u> a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC; b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del	<i>presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).</i> 6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: <u>Utenze domestiche</u> a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; d. Numero degli occupanti i locali <i>(solo se necessario)</i>; e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. <u>Utenze non domestiche</u> a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC; b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
---	---

30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA1 e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.	7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. 9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA1 e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
ART. 58 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale. 2. In caso di gestione in concessione, il concessionario individua il soggetto che assume le funzioni connesse alla figura del Funzionario responsabile e lo comunica al Comune per i successivi adempimenti.	ART. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE <i>(Viene precisato che si tratta di Funzionario responsabile Tari)</i> 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale. 2. In caso di gestione in concessione, il concessionario individua il soggetto che assume le funzioni connesse alla figura del Funzionario responsabile e lo comunica al Comune per i successivi adempimenti.

ART. 59 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art.

ART. 30 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

(Inserito adeguamento alla legge 160/2019 in ordine al nuovo avviso di accertamento esecutivo)

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il

1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli e delle sanzioni e delle spese. 4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.	Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli e delle sanzioni e delle spese. 4. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
ART. 62 - RISCOSSIONE COATTIVA 1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. 2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.	ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA <i>(Articolo completamente adeguato alle nuove norme sulla riscossione potenziata previste dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, compresa la parte relativa a oneri, spese e interessi)</i> 1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal gestore Veritas, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. 2. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata: a) in forma diretta dal Gestore Veritas o dagli altri soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973; b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione

	coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. 3. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili; b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. 4. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta. 5. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero
--	---

	dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie. 6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.
	ART. 33 - DILAZIONE DI PAGAMENTO <i>(Nuovo articolo) La dilazione di pagamento è stata interamente disciplinata. In particolare il comma 1 copre la dilazione semplice per somme richieste con semplice avviso mentre in caso di somme che confluiscono in avviso di accertamento esecutivo ho applicato la nuova disciplina di legge sulla dilazione di pagamento, mantenendo la griglia normativa con definizione di ulteriori aspetti.</i> 1. Su richiesta del contribuente, sulle somme richieste prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute su avviso di pagamento secondo un piano rateale predisposto dal gestore, non superiore a 24 rate, alle indicazioni contenute nel suddetto piano e con applicazione del tasso d'interesse legale (cosiddetta dilazione semplice). 2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili,

	di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione; b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 50,00; c) articolazione delle rate mensili per fasce di debito: - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili; - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili; - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili; - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili; - oltre 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili; - da euro 20.000,01 a 60.000,00: da trentasette a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo; - da euro 60.000,01: fino a settantadue rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo d) in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da
--	--

	rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso; e) il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000,00 euro. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER); f) in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c); g) è ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione); h) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. i) per importi rilevanti, almeno pari a 40.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta. 3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di un punto percentuale. 4. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene
--	--

	presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento. 5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione. 6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese". 8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. 9. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. 10. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.
ART. 63 - IMPORTI MINIMI 1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.	ART. 34 - IMPORTI MINIMI <i>(Inseriti i diversi importi minimi relativi alle diverse fasi di riscossione)</i> 1. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del

	tributo. 3. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 5,00.
ART. 65 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 1. Le modifiche apportate al presente regolamento introdotte per l'anno 2019, trovano applicazione dal 01/01/2019. 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.	ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal primo gennaio 2020. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento TARI con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2020.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede, *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con*

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO il decreto legge 124/2019 che, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*.

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 17/12/2019) e il successivo Decreto 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) che sposta il termine al 30 aprile 2020.

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare il *Regolamento per la disciplina della TARI*, stilato sulla base del precedente regolamento IUC – TARI con adeguamento delle norme di interesse, per le ragioni indicate in premessa, composto di n. 35 articoli e riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A) comprensivo di allegato *planimetria area disagio ambientale*;
3. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del d.l. 06/12/2011, n. 201;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dal 01/01/2020.

L'Assessore alla Programmazione
Economico Finanziaria
Esterina Idra

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente
ENNIO VALIANTE

Il segretario comunale
GIOVANNI BLARASIN

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.